

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001

—————

Delega al Governo per l’istituzione del comparto «difesa-sicurezza»
nel pubblico impiego

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È vivamente avvertita l'esigenza di assicurare al personale delle Forze armate e di polizia un quadro normativo che risponda, in materia di rapporto d'impiego e di trattamento economico, alle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e, soprattutto, alle funzioni e ai compiti disimpegnati, molto rilevanti e speciali.

Il legislatore, recentemente, se ha mostrato, da un lato, sensibilità rispetto alla necessità di inserire anche il personale predetto nei processi di ammodernamento dell'amministrazione statale, dall'altro, ha previsto modelli normativi ancorati alla logica dell'uniformità con il rimanente personale del pubblico impiego. Tali modelli hanno scarsamente considerato le particolari discipline del settore e le specifiche situazioni d'impiego, le quali sono, in verità, gravose, uniche e singolari, nell'intero ambiente del lavoro pubblico. Inoltre, la condizione militare, che contraddistingue la maggior parte del personale in questione, comporta la soggezione a limitazioni di ordine pubblico e privato. Si pensi, al riguardo, alla compressione di taluni diritti, quali quelli di associazione e di riunione. Tutto ciò avviene, perché l'esigenza della coesione e della funzionalità della compagine militare, per quanto permeabile allo spirito democratico, non può prescindere dall'organizzazione gerarchica e quest'ultima, a sua volta, non può che essere funzionalmente orientata all'adempimento dei compiti istituzionali.

In relazione all'avvertita esigenza di assicurare un quadro normativo autonomo, in materia di rapporto d'impiego e trattamento economico degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, non si tratta né di accrescere il *quantum* di libertà sindacale riconosciuto alla Polizia di Stato, né di introdurre

surrettiziamente uno *ad hoc* per le Forze armate.

Una siffatta soluzione della questione in argomento si porrebbe, per altro, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 17 dicembre 1999. In tale sentenza, l'alto organo istituzionale argomenta che le organizzazioni sindacali potrebbero svolgere, se ammesse nelle Forze armate, «attività (...) non compatibile con i caratteri di coesione interna e neutralità dell'ordinamento militare». Inoltre, per la Polizia di Stato, ricorda che il legislatore ha riconosciuto la libertà sindacale «entro precisi limiti, escludendo non solo il diritto di sciopero, bensì anche le azioni che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria».

Resta, in ogni modo, nei confronti del personale militare e di polizia, l'urgente necessità di stabilire procedure per la determinazione dei contenuti economici e normativi concernenti il rapporto d'impiego, i trattamenti di quiescenza e lo stato giuridico.

Considerata la peculiarità del personale di cui trattasi, è essenziale che le procedure siano tali da condurre inderogabilmente a soluzioni equilibrate, in grado di bilanciare gli oneri di professioni spiccatamente impegnative, le quali, tra l'altro, richiedono mobilità accentuata, irregolarità degli orari di servizio, impieghi disagiati o in condizioni di *stress* psico-fisico non comune.

Pertanto, allo scopo di risolvere la problematica illustrata, si provvede con il presente disegno di legge, che mira a delegare al Governo l'emanazione di un apposito decreto legislativo. L'iniziativa consta di due articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comparto «difesa-sicurezza» e indica i prin-

cipi e i criteri, cui si devono uniformare il Governo e i Ministri interessati, ai fini della formulazione del decreto in questione. Questo articolo, in particolare, stabilisce che il decreto deve:

confermare le vigenti disposizioni, che prevedono la procedura negoziale per il personale inserito nei livelli retributivi, con esclusione quindi dei dirigenti e dei militari di leva, e le materie oggetto di contrattazione;

prevedere specifiche disposizioni idonee ad affermare il principio di specialità per il personale del comparto, per addivenire a una disciplina che valorizzi in modo inequivocabile, sul piano retributivo e previdenziale e dello stato giuridico, le peculiarità derivanti dall'appartenenza ai singoli ordinamenti;

definire i meccanismi di determinazione delle risorse da destinare ai miglioramenti retributivi in modo distinto dal rimanente personale del pubblico impiego, allo scopo di porre il trattamento economico e i suoi incrementi in correlazione con le competenze di-

simpegnate e con gli oneri richiesti al personale per il perseguimento dei fini istituzionali;

rendere omogenei i trattamenti economici delle Forze di polizia, nonché quelli stipendiali di tutto il personale del comparto «difesa-sicurezza»;

garantire alle organizzazioni sindacali e ai COCER la più ampia autonomia in sede di negoziato;

introdurre efficaci procedure di composizione dei conflitti in sede di applicazione delle misure contrattate.

L'articolo 2 dispone che il decreto, sentite le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le sezioni COCER delle Forze armate e della Guardia di finanza, sia inviato al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso.

Il provvedimento è privo di clausola finanziaria, perché i suoi contenuti non comportano oneri a carico dell'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e per la funzione pubblica, un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito del pubblico impiego, di un autonomo comparto di contrattazione denominato «difesa-sicurezza», nel cui contesto è definita la disciplina del rapporto d'impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) confermare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni;

b) dare piena attuazione al principio di specialità per le Forze armate e di polizia, rispetto al personale di cui articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle peculiarità del servizio d'istituto, con particolare riferimento al trattamento retributivo, previdenziale e di stato giuridico;

c) attribuire risorse finanziarie distinte per le esigenze delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, prevedendo altresì specifiche modalità per la determinazione degli stanziamenti da destinare ai miglioramenti retributivi del rispettivo personale, compreso quello con grado o qualifica dirigenziale, da indicare annualmente nella legge finanziaria, in relazione alle specifiche competenze esercitate

e previa documentata valutazione delle esigenze, comprese quelle di funzionalità, di produttività e di efficacia imposte dalla contingente situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché degli impegni assunti in tema di difesa nazionale;

d) semplificare e razionalizzare le procedure di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, garantendo una sostanziale omogeneità fra le procedure di concertazione riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare ed assicurando ai rappresentanti delle sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) un'autonoma partecipazione al procedimento;

e) attribuire alle organizzazioni sindacali e alle sezioni dei COCER la facoltà di adire direttamente il Ministro per la funzione pubblica, ai fini della risoluzione dei contrasti interpretativi in sede di applicazione delle disposizioni concertate; il citato Ministro emana le conseguenti direttive entro trenta giorni; in caso di superamento del termine di trenta giorni, si intende accolta la questione sollevata dai sindacati e dai COCER.

Art. 2.

1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1, sentite le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile maggiormente rappresentative e le sezioni COCER dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, è trasmesso al Parlamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo articolo 1, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro i successivi trenta giorni. Nel caso del superamento di questo ultimo termine, lo schema si intende accolto senza osservazioni.

